

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente "newsletter" che avrà, verosimilmente, cadenza mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all'interno dello stesso. Si precisa che la presente "newsletter" costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fedè.

1. **DM 13/12/2012:** *"Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"* – G. U. n. 297 del 21/12/2012.
2. **DM 18/12/2012:** *"Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"* - G. U. n. 301 del 28/12/2012.
3. **Errata corrige** relativa al **DM 18/12/2012:** *"Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"* - G. U. n. 4 del 05/01/2013.
4. **DM 20/12/2012:** *"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"* - G. U. n. 3 del 04/01/2013.
5. Con **lettera circolare** (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in materia di controlli di prevenzione incendi nelle centrali di produzione di idrocarburi (attività 7 del DPR 151/2011): le procedure prima valide per le piattaforme off-shore vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.

In allegato i file delle norme citate.

requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 748 del codice della navigazione laddove prevede che: “salva diversa disposizione non si applicano le disposizioni del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle forze di Polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato”;

Rilevata la necessità di provvedere all'aggiornamento normativo ed organizzativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto normativo nazionale ed internazionale in ambito aeronautico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, espleta le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, secondo quanto previsto dall'art. 748 della parte aeronautica del Codice della navigazione.

2. Sono fatte salve le competenze specifiche di altre autorità ed enti aeronautici, civili e militari, in ambito nazionale ed internazionale, nei cui confronti il Dipartimento attiva il necessario coordinamento e stipula, all'occorrenza, convenzioni per attività di cooperazione e consulenza.

Art. 2.

1. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, avvalendosi dell'Area soccorso aereo, svolge le funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attività affidate al Corpo e, in relazione alle risorse economiche assegnate e nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti di volo sul territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti e pertinenze, materiali operativi, tecnici e di supporto al suolo nonché alle esigenze di formazione ed addestramento del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.

Art. 3.

1. Nell'espletamento delle attività previste nei precedenti articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 216/2008, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Regolamento stesso.

2. La normativa tecnica applicabile in ambito operazioni volo, aeronavigabilità e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione e certificazione del personale aeronavigante è sviluppata tenuto conto degli specifici compiti d'istituto del Corpo con il mezzo aereo, avendo a riferi-

mento i regolamenti di implementazione emessi dall'European Aviation Safety Agency EASA ovvero la normativa nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o dal Ministero della difesa ed assicurando adeguati livelli di qualità e sicurezza del volo.

Art. 4.

1. Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede:

a) a ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili;

b) ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;

c) ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione ai corsi teorico - pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio ed il rinnovo, nonché delle cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo;

d) ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo e stabilire le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami;

2. Con successivi provvedimenti del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono approvati i manuali operativi per definire norme tecniche e procedure necessarie per l'espletamento delle attività di volo e per il mantenimento degli aeromobili in condizione di aeronavigabilità.

Art. 5.

1. La disciplina attuale rimane in vigore fino all'emanazione dei decreti indicati all'art. 4. Ogni ulteriore disposizione in contrasto con le previsioni del presente decreto è abrogata.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A13257

DECRETO 13 dicembre 2012.

Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007;



Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

«i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»

c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;


d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.»

e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo".

f) al comma 7, la parola "metallica" è soppressa.



Art. 4.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».

2. Al comma 2, lettera *d*), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Art. 5.

*Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».

2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A13268

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2012.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

IL DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della giustizia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2004), recante «L'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale»;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [Testo A] e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;



Ministero dell'interno, dec. 18 dicembre 2012 - Modifica al decr. 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Venerdì 28 Dicembre 2012 19:29



MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 18 dicembre 2012

Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

G.U. 28 dicembre 2012, n. 301

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#);
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), con cui si chiede l'eliminazione del predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, le parole «purché di altezza non superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto».

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 dicembre 2012

Il Ministro: Cancellieri

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 dicembre 2012**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno: 20 dicembre 2012

Dollaro USA	1,3246
Yen	111,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,228
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,81460
Fiorino ungherese	286,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0730
Nuovo leu romeno	4,4743
Corona svedese	8,6349
Franco svizzero	1,2079
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3645
Kuna croata	7,5333
Rublo russo	40,6570

Lira turca	2,3670
Dollaro australiano	1,2632
Real brasiliano	2,7308
Dollaro canadese	1,3106
Yuan cinese	8,2554
Dollaro di Hong Kong	10,2657
Rupia indonesiana	12786,61
Shekel israeliano	4,9654
Rupia indiana	72,6740
Won sudcoreano	1423,62
Peso messicano	16,9287
Ringgit malese	4,0473
Dollaro neozelandese	1,5882
Peso filippino	54,424
Dollaro di Singapore	1,6148
Baht thailandese	40,559
Rand sudafricano	11,2790

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00034

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2012, del Ministero dell'interno, recante: «Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2012).

La data in calce al decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 38, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «18 dicembre 2012».

13A00063

MARCO MANCINETTI, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUI-04) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 5 *

€ 1,00



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2012.

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento al requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d'incendio, in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Ravvisata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Finalità


1. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui al successivo art. 5 e di seguito denominati «impianti», installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manuten-



zione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni;

c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;

d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg»;

e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»;

f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni;

g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³».

3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 3.

Commercializzazione UE

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 4.

Obiettivi e responsabilità

1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Art. 5.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 6.

Abrogazioni e aggiornamenti

1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.

2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto.


Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI



Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.

1. TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, TOLLERANZE DIMENSIONALI E SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI.

1.1. Per i termini, le definizioni, le tolleranze dimensionali ed i simboli grafici si rimanda a quanto emanato con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983.

1.2. Ai fini della presente regola tecnica si definiscono:

Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio: per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati entrambi "Impianti", si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore;

Regola dell'arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali;

Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma;

Tipologia dell'impianto: natura dell'impianto o dell'agente estinguente utilizzato;

Dimensione tipica dell'impianto:

- i. per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
- ii. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s'intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
- iii. per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
- iv. per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma, polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
- v. per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata;

Specifiche dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La



specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;

Progetto dell'impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire;

Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati;

Ente di Normalizzazione Europea: Organismo Europeo di Normalizzazione o Organismo di Normalizzazione appartenente agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e che sia iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Attività: attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Comando provinciale: Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell'arte ed a quanto disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3

2.1 PROGETTAZIONE

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.



Il progetto dell'impianto, così come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

2.2 INSTALLAZIONE

Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso.

Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell'attività, dall'impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio.

Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

La documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è indicata nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2.

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della valutazione del progetto dell'attività, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti di protezione attiva contro l'incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:

a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea:

la documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell'impianto che si intende realizzare;

b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:



la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), a firma di professionista antincendio.

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:

a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:

per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:

la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ESERCIZIO

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI

Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI 10779.



A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, così come ivi definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Nei successivi paragrafi sono riportate disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI 10779.

4.1 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile:

- livelli di pericolosità;
- tipologia di protezione;
- caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845).

La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate in tabella 1, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato.

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica.


Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

Tabella 1

RETI DI IDRANTI ⁽³⁾					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna S/NO (1) (4)	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Scuole	DM 26.8.1992	Tipo 1/2/3	1	No	Singola
		Tipo 4/5	2	Si (solo per tipo 5)	Singola superiore
Edifici civile abitazione	DM 16.5.1987 n.246	Tipo: b , c	1	No	Singola
		Tipo: d , e	2	Si	Singola superiore



Autorimesse	DM 1.2.1986	Fuori terra e 1° interrato (con capacità >50 veicoli)	2 (compartimento fino a 2500 mq)	No	Singola
			2 (compartimento oltre 2500 mq e inferiore a 5000 mq)	SI	Singola
			3 (compartimento oltre 5000 mq)	SI	Singola superiore
		Oltre 1° interrato (con capacità >30 veicoli)	2 (compartimento fino a 2000 mq)	No	Singola
			3 (compartimento oltre 2000mq)	SI	Singola superiore
		Terrazzo	1	No	Singola
Strutture sanitarie	DM 18.9.2002	Da 25 a 100 posti letto	2	SI ⁽²⁾	Singola
		Oltre 100 e fino a 300 posti letto	2	SI ⁽²⁾	Singola superiore
		Oltre 300 posti letto	3	SI	Singola superiore
Uffici	DM 22.2.2006	Tipo 2 (da 101 a 300 presenze)	1	No	Singola
		Tipo 3 (da 301 a 500 presenze)	2	No	Singola
		Tipo 4 e 5 (oltre 500 e fino a 1000 presenze) (oltre 1000 presenze)	3	SI (solo per tipo 5)	Singola superiore
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.8.1996	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza non superiore a 150 persone. ➤ Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 300 persone e fino a 600 persone. 	1	No	Singola
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza superiore a 150 persone. 	1 (per locali con superficie non superiore a 5000 mq)	SI (per Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in	Singola



		➤ Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 600 persone.	2 (per locali con superficie superiore a 5000 mq e fino a 10000mq)	modo permanente, con capienza superiore a 1000 persone) SI (per cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 2000 persone)	Singola superiore (per teatri superiori a 2000 posti e per i restanti locali di superficie superiore a 10.000 mq.)
		Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti	No	No	-----
		Teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente	-----	No (prevedere solo l'installazione di un idrante con attacchi DN 70)	-----
Impianti sportivi	DM 18.3.1996	Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori	1	No	Singola
		Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a 4000	2	No	Singola
		Al chiuso con oltre 4000 spettatori	2	Si	Singola superiore
		All'aperto con oltre 5000 spettatori e fino a 10000	2	No	Singola
		All'aperto con oltre 10000 spettatori	2	Si	Singola superiore
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Capacità superiore a 25 e fino a 100 posti letto	1	No	Singola
		Capacità superiore a 100 e fino a 500 posti letto	2	No	Singola
		Capacità superiore a 500 posti letto o altezza oltre 32 m	2	Si	Doppia

NOTE:

- (1) La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2.
- (2) Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco.
- (3) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
- (4) Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, in relazione all'ubicazione dell'attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UNI 10779, si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4.2, comma 2, lettera a.




4.2 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

1. Per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
2. Per la protezione esterna si applicano le seguenti specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799:
 - a) Nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Tale idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti.
 - b) La protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell'ambito della valutazione del progetto dell'attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:
 - gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Si considera accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell'attività;
 - la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Tale prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall'ente erogatore e/o prove pratiche di erogazione;
 - l'attività sia ubicata in un'area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi.
3. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER

Per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845.

A tale norma si potrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti sprinkler installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.



Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l'adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

5.1 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Le regole tecniche di prevenzioni incendi definiscono, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica dell'alimentazione idrica richiesta.

La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate in tabella 2, già regolamentate prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella.

Tabella 2

IMPIANTI SPRINKLER (4)				
Attività	Disposizione vigente	Ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Classificazione degli ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845 (3)
Autorimesse	DM 1.2.1986	Ambienti e casi indicati nel D.M. 1.2.1986 (1)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola. (Per compartimenti fino a 2500 mq) Singola superiore (Per compartimenti superiori a 2500 mq)
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Se superiori ai 1000 posti letto	Secondo norma UNI EN 12845	Doppia
Strutture sanitarie	DM 8.9.2002	Ambienti e casi indicati nel dm 18.9.2002 (esempio: - Ambienti con carico incendio superiore a 30 Kg/ mq; - locali tra -7,5 e -10m e comunque oltre il 1° piano interrato)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola (fino a 100 posti letto). Superiore (oltre 100 posti letto)
Uffici (strutture di nuova costruzione)	DM 22.2.2006	Ambienti e casi indicati nel dm 22.2.2006 (2)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola (fino a 500 presenze). Superiore. (oltre 500 presenze).



Locali di pubblico spettacolo	DM 19.08.1996	Ambienti indicati nel Dm 19.8.1996 (Esempio: - Locali deposito e laboratorio con carico incendio > 30 kg/mq; -locali esposizione e vendita con sup. > 10mq; -Locali con carico incendio > 50 kg/mq; -Scene con palcoscenico di sup.>150mq)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Singola superiore (per teatri oltre 2000 posti o area complessiva superiore a 10.000 mq).
Impianti sportivi	DM 18.03.1996	Locali deposito con carico incendio superiore a 50 Kg/ mq	Secondo normaUNI EN 12845	Singola Singola superiore (per impianti al chiuso con oltre 4000 spettatori e all'aperto oltre 10.000 spettatori).
Scuole	DM 26.8.1992-	Locali interrati senza presenza continuativa di personale e con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Singola superiore (oltre 800 presenze).

Note:

- (1) Il DM 1.2.1986 consente, in alternativa all'impianto sprinkler, un impianto acqua/schiuma a erogatori aperti.
- (2) Sono consentite altre tipologie di impianti automatici con agente estinguente compatibile con il luogo di installazione
- (3) E' ammessa l'alimentazione di tipo combinato come da UNI EN 12845.
- (4) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

5.2 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.

Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:



- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.

L'adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

6.1 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Le regole tecniche di prevenzione incendi definiscono, relativamente agli impianti descritti al paragrafo 6, la necessità di prevederne l'installazione, nonché la loro caratterizzazione.

La necessità di prevedere la realizzazione di uno di detti impianti può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

6.2 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

La necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva descritti al paragrafo 6 è stabilita dal progettista, sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Tale necessità potrà anche essere valutata dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

12A13668





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

LETTERA CIRCOLARE

Alle Direzioni Regionali Vigili del Fuoco - LORO E-MAIL

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco - LORO E-MAIL

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0015909 del 18/12/2012

032101.01.15.01A4RI. Rischii Industriali

e, p.c. Al Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento
per l'Energia – Direzione Generale Risorse Minerarie
ed Energetiche – fax 06-4788.7802

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n.7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624" (attività n.7 dell'Allegato I).

In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti.

In considerazione del fatto che l'abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979", cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R.151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R.160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all'art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In attuazione del principio di razionalizzazione dell'azione amministrativa, già presente nel D.Lgs.624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione e all'esercizio di tali attività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1. ATTIVITA' NUOVE: ESAME PROGETTO

Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall'U.N.M.I.G. il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.151/2011.

Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l' U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.151/2011, e trasmette il proprio parere all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITA' NUOVE: SOPRALLUOGO

Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.

Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.

Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R.151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITA' ESISTENTI

Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs.624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art.11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all'art. 4 del D.P.R.151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all'U.N.M.I.G.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R.151/11.

Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato *una tantum* ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all'art.11, comma 6, del DPR 151/2011.

Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art.5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell'attività al Comando che ne dà comunicazione all'U.N.M.I.G.

Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l'attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n.13302 del 21 ottobre 2009.

La presente nota sostituisce la lettera circolare prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 che si intende abrogata.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DL FUOCO

(PINI)